



CORECOM

Comitato Regionale per le Comunicazioni



ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Comitato Regionale per le Comunicazioni

DELIBERA n.	24/2012
TITOLO	1.10.4
LEGISLATURA	IX

Il giorno 10 luglio 2012 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il CORECOM dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

GIANLUCA GARDINI
GIUSEPPE BETTINI
ARIANNA ALBERICI

Presidente
Vicepresidente
Componente

Svolge le funzioni di Segretario la dott.ssa PRIMAROSA FINI.

OGGETTO: accordo di collaborazione fra il Corecom Emilia-Romagna e l'Amministrazione comunale di Rimini per l'attivazione di un servizio di videoconferenza per lo svolgimento delle funzioni di conciliazione delle controversie in materia di telecomunicazioni delegate al Corecom dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

·
·

OGGETTO: accordo di collaborazione fra il Corecom Emilia-Romagna e l'Amministrazione comunale di Rimini per l'attivazione di un servizio di videoconferenza per lo svolgimento delle funzioni di conciliazione delle controversie in materia di telecomunicazioni delegate al Corecom dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

IL CORECOM DELL' EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", all'art. 1, comma 11, introduce e disciplina il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie tra utenti e operatori delle comunicazioni presso l'Autorità stessa (Agcom);
- la medesima legge, all'art. 1, comma 13, prevede la delegabilità delle funzioni relative alla risoluzione di suddette controversie ai Corecom, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- la legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1, e sue successive modifiche ed integrazioni, recante "*Istituzione organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*", all'art. 14 prevede l'attribuzione al Corecom di funzioni delegate dall'Agcom, sulla base di apposite convenzioni nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate e le risorse assegnate per il loro esercizio;

Richiamati:

- l'*Accordo-Quadro* sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l'Agcom, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha sostituito il precedente accordo del 25 giugno 2003 e che, nell'individuare i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, prefigura il contenuto delle singole convenzioni tra l'Autorità e gli Organi competenti come individuati dalle leggi regionali;
- la "*Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni*", sottoscritta in data 10 luglio 2009 dal Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, dal Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna e dal Presidente del Corecom Emilia-Romagna, che dal 1° ottobre 2009 ha sostituito la precedente convenzione del 5 febbraio 2004;

Constatato che:

- l'art. 4, c.1, della convenzione sopra citata attribuisce al Corecom Emilia-Romagna l'esercizio delle funzioni delegate riguardanti lo svolgimento del tentativo di conciliazione nelle controversie fra ente gestore del servizio di comunicazioni elettroniche ed utenti e l'assunzione di provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio, ai sensi del Capo II della delibera Agcom n. 173/07/CONS, recante "*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*";

- l'art. 9, comma 2, di suddetto regolamento, nel disciplinare le modalità di svolgimento dell'udienza di conciliazione, prevede la possibilità, per le parti, di partecipare all'udienza in videoconferenza, previa richiesta al responsabile del procedimento;

- l'attività di conciliazione - che il Corecom svolge dal 2004, in attuazione della prima convenzione per l'esercizio di funzioni delegate - ha conosciuto in questi anni una costante crescita dei volumi di attività, con ricadute significative sul piano dell'impegno organizzativo, logistico e finanziario per il Corecom;

- i dati sull'attività di conciliazione riferiti alla ripartizione delle istanze per provincia si caratterizzano storicamente per una forte disomogeneità territoriale, con una marcata prevalenza delle istanze riguardanti le utenze telefoniche della provincia di Bologna, più vicina alla sede Corecom, e valori via via decrescenti al crescere della distanza dal capoluogo;

- che dal 2009 il Corecom ha attivato alcuni progetti di collaborazione con Amministrazioni comunali e provinciali per lo svolgimento delle udienze di conciliazione in videoconferenza, con l'obiettivo di facilitare l'accesso ai servizi di conciliazione degli utenti delle Province meno vicine al capoluogo regionale;

- che il programma di attività Corecom per l'anno 2012, approvato dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, nel quadro di un processo di consolidamento di innovazioni tecnologiche ed organizzative per favorire l'accesso ai servizi di conciliazione, prevede lo sviluppo di accordi di collaborazione con le Amministrazioni comunali e provinciali del territorio regionale per lo svolgimento delle udienze di conciliazione in videoconferenza.

Preso atto:

- che una delle aree da coinvolgere nel progetto comprende i territori della Provincia di Rimini, da cui attualmente proviene il 5% circa delle istanze di conciliazione gestite ogni anno dal Corecom;

- che il Comune di Rimini è dotato di collegamento alla rete regionale Lepida;

- che l'Amministrazione comunale di Rimini ha manifestato l'intenzione di aderire al progetto, in considerazione della sua valenza sul piano della semplificazione amministrativa e delle facilitazioni per i cittadini dell'area romagnola in termini anche di tutela del consumatore;

- che l'accordo ha carattere sperimentale e decorre dal 1° ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2013, con possibilità di ulteriore rinnovo previo accordo scritto tra le parti;

- che, in ragione di questa collaborazione, viene riconosciuto al Comune di Rimini un contributo forfettario annuo onnicomprensivo di Euro 1.500,00, a parziale copertura delle spese che il Comune stesso dovrà sostenere nell'espletamento delle attività previste dall'accordo.

Ritenuto opportuno, per i motivi sopra espressi, approvare un apposito accordo con il Comune di Rimini, secondo lo schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Atteso che la Responsabile del Servizio CORECOM dovrà provvedere alla sottoscrizione dell'accordo e al coordinamento delle diverse iniziative necessarie alla sua concreta attuazione, secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 2 della L.R. n. 1/2001 e dalle altre disposizioni vigenti in materia;

Dato atto della regolarità amministrativa del presente atto espressa dalla Responsabile del Servizio Corecom Dr.ssa Primarosa Fini.


A voti unanimi


DELIBERA

1) di approvare, per le considerazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, l'accordo di programma fra il Corecom Emilia-Romagna e il Comune di Rimini per l'attivazione di un servizio di videoconferenza per lo svolgimento delle funzioni di conciliazione delle controversie in materia di telecomunicazioni delegate al Corecom dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, secondo lo schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che la Responsabile del Servizio Corecom provvederà alla sottoscrizione dell'accordo e al coordinamento delle diverse attività gestionali necessarie alla sua concreta attuazione, nel rispetto della normativa vigente in materia;

3) di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Rimini per gli adempimenti di competenza.

Il Segretario
Primarosa Fini


Il Presidente
Gianluca Gardini


Schema di accordo di collaborazione fra il Corecom Emilia-Romagna e l'Amministrazione comunale di Rimini per l'attivazione di un servizio di videoconferenza per lo svolgimento delle funzioni di conciliazione delle controversie in materia di telecomunicazioni delegate al Corecom dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Premesso che:

- la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", all'art. 1, comma 11, introduce e disciplina il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie tra utenti e operatori delle comunicazioni presso l'Autorità stessa (Agcom);
- la medesima legge, all'art. 1, comma 13, prevede la delegabilità delle funzioni relative alla risoluzione di suddette controversie ai Corecom, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- la legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1, e sue successive modifiche ed integrazioni, recante "*Istituzione organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*", all'art. 14 prevede l'attribuzione al Corecom di funzioni delegate dall'Agcom, sulla base di apposite convenzioni nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate e le risorse assegnate per il loro esercizio;

Richiamati:

- l'*Accordo-Quadro* sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l'Agcom, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha sostituito il precedente accordo del 25 giugno 2003 e che, nell'individuare i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, prefigura il contenuto delle singole convenzioni tra l'Autorità e gli Organi competenti come individuati dalle leggi regionali;
- la "*Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni*", sottoscritta in data 10 luglio 2009 dal Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, dal Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna e dal Presidente del Corecom Emilia-Romagna, che dal 1° ottobre 2009 ha sostituito la precedente convenzione del 5 febbraio 2004;

Constatato che:

- l'art. 4, c.1, della convenzione sopra citata attribuisce al Corecom Emilia-Romagna l'esercizio delle funzioni delegate riguardanti lo svolgimento del tentativo di conciliazione nelle controversie fra ente gestore del servizio di comunicazioni elettroniche ed utenti e l'assunzione di provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio, ai sensi del Capo II della delibera Agcom n. 173/07/CONS, recante "*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*";
- l'art. 9, comma 2, di suddetto regolamento, nel disciplinare le modalità di svolgimento dell'udienza di conciliazione, prevede la possibilità, per le parti, di partecipare all'udienza in videoconferenza, previa richiesta al responsabile del procedimento;

- l'attività di conciliazione - che il Corecom svolge dal 2004, in attuazione della prima convenzione per l'esercizio di funzioni delegate - ha conosciuto in questi anni una costante crescita dei volumi di attività, con ricadute significative sul piano dell'impegno organizzativo, logistico e finanziario per il Corecom;

- i dati sull'attività di conciliazione riferiti alla ripartizione delle istanze per provincia si caratterizzano storicamente per una forte disomogeneità territoriale, con una marcata prevalenza delle istanze riguardanti le utenze telefoniche della provincia di Bologna, più vicina alla sede Corecom, e valori via via decrescenti al crescere della distanza dal capoluogo;

- che dal 2009 il Corecom ha attivato alcuni progetti di collaborazione con Amministrazioni comunali e provinciali per lo svolgimento delle udienze di conciliazione in videoconferenza, con l'obiettivo di facilitare l'accesso ai servizi di conciliazione degli utenti delle Province meno vicine al capoluogo regionale;

- che il programma di attività Corecom per l'anno 2012, approvato dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, nel quadro di un processo di consolidamento di innovazioni tecnologiche ed organizzative per favorire l'accesso ai servizi di conciliazione, prevede lo sviluppo di accordi di collaborazione con le Amministrazioni comunali e provinciali del territorio regionale per lo svolgimento delle udienze di conciliazione in videoconferenza.

Preso atto:

- che una delle aree da coinvolgere nel progetto comprende i territori della Provincia di Rimini, da cui attualmente proviene il 5% circa delle istanze di conciliazione gestite ogni anno dal Corecom;

- che il Comune di Rimini è dotato di collegamento alla rete regionale Lepida;

- che l'Amministrazione comunale di Rimini ha manifestato l'intenzione di aderire al progetto, in considerazione della sua valenza sul piano della semplificazione amministrativa e delle facilitazioni per i cittadini dell'area romagnola in termini anche di tutela del consumatore;

- che il Corecom Emilia-Romagna, con delibera n. ___/ del _____ ha approvato lo schema di accordo di collaborazione con l'Amministrazione comunale di Rimini per l'attivazione di un servizio di videoconferenza per lo svolgimento delle funzioni di conciliazione delle controversie in materia di telecomunicazioni delegate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

- che l'Amministrazione Comunale di Rimini, con Delibera n. ___ del _____, esecutiva, ha approvato l'accordo di collaborazione con il Corecom per l'attivazione di un servizio di videoconferenza per lo svolgimento delle funzioni di conciliazione delle controversie in materia di telecomunicazioni svolte dal Corecom su delega dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Tutto ciò premesso;

TRA

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni dell'Emilia-Romagna (CORECOM), con sede in Bologna, Viale A. Moro n. 44, rappresentato, ai fini del presente atto, dalla Responsabile del Servizio Dr.ssa Primarosa Fini

E

L'Amministrazione Comunale di Rimini, con sede in Rimini, Piazza Cavour 27, rappresentato, ai fini del presente atto, dal Segretario generale Dr. _____;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto dell'accordo

1. Il presente accordo di collaborazione disciplina i rapporti tra il Corecom Emilia-Romagna e l'Amministrazione comunale di Rimini per l'attivazione di un servizio di risoluzione a distanza dei procedimenti di conciliazione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti svolti dal CORECOM su delega dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

2. Il servizio consiste nello svolgimento dell'udienza di conciliazione presso la sede del CORECOM Emilia-Romagna, dove è presente l'operatore di comunicazioni elettroniche, con collegamento contestuale tramite videoconferenza con la sede individuata dall'Amministrazione comunale di Rimini, ove è presente l'utente.

Art. 2 Durata dell'accordo

1. Il presente accordo decorre dal 1° ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2013, con possibilità di ulteriore rinnovo previo accordo scritto tra le parti.

2. Nell'ambito del periodo di vigenza dell'accordo, le prime sei settimane costituiscono fase di attuazione sperimentale del servizio.

Art. 3 Impegni delle parti

1. Il CORECOM, nell'ambito delle proprie competenze, si impegna:

- a) ad individuare, presso la propria sede di Bologna, Viale A. Moro n. 44, una sala adeguatamente attrezzata e a predisporre le strumentazioni tecniche necessarie allo svolgimento del servizio di videoconferenza;
- b) a garantire, nei giorni e negli orari di svolgimento del servizio, la disponibilità di propri operatori per il coordinamento delle attività e la risoluzione di eventuali problemi di malfunzionamento del servizio di videoconferenza;
- c) a promuovere un percorso di formazione per gli operatori individuati dall'Amministrazione comunale di Rimini per lo svolgimento dei servizi previsti dal presente accordo;
- d) a progettare e coordinare iniziative di comunicazione per la divulgazione del servizio alla cittadinanza;

2. L'Amministrazione comunale di Rimini, nell'ambito delle proprie competenze, si impegna:

- a) ad individuare una sala adeguata per l'accoglienza degli utenti, comunque idonea ad ospitare tre persone, e dotata delle infrastrutture tecniche necessarie all'installazione e al funzionamento della stazione di videoconferenza e all'efficace svolgimento delle udienze di conciliazione;
- b) ad individuare nella propria organizzazione uno o più collaboratori da destinare ad attività di accoglienza degli utenti, di custodia e supervisione della strumentazione, di ricezione e trasmissione del verbale d'udienza e di eventuale altra documentazione necessaria al corretto svolgimento del servizio;
- c) a garantire la presenza in servizio del/dei collaboratore/i sopra individuati nei giorni e negli orari convenuti per lo svolgimento dei servizi di conciliazione in videoconferenza;
- d) ad attivare un numero di fax dedicato in via esclusiva allo scambio della documentazione con il Corecom;
- e) a garantire l'intervento di un tecnico informatico nei giorni e negli orari di svolgimento dei servizi di conciliazione in videoconferenza, al fine di risolvere eventuali guasti o malfunzionamenti della strumentazione.

3. Le Parti congiuntamente si impegnano:

- a) a verificare periodicamente l'andamento dell'accordo e i livelli di servizio erogati e a condividere gli esiti delle verifiche effettuate;
- b) ad assicurare adeguata informazione alla cittadinanza in relazione ai servizi realizzati nell'ambito del presente accordo;
- c) a predisporre una relazione sull'attività svolta, con cadenza almeno annuale.

Art. 4

Giorni e orari di svolgimento del servizio

1. Il servizio di conciliazione in videoconferenza deve essere garantito per almeno tre giornate al mese, sulla base delle effettive esigenze, previo accordo tra le parti.
2. Il giorno dedicato allo svolgimento del servizio è individuato d'intesa tra Corecom ed Amministrazione comunale, ed è fisso, salvo revisione dell'accordo. Analoga intesa disciplinerà la sospensione del servizio durante le Festività e nel periodo estivo.
3. Il servizio previsto dal presente accordo deve essere garantito dalle ore 9,00 fino alle ore 13,00, e dalle ore 14,00 fino alle ore 17,00. Gli orari di cui al presente comma sono quelli di effettiva presenza in servizio dei collaboratori individuati dall'Amministrazione comunale di Rimini per l'attuazione dell'accordo
4. Durante le prime sei settimane sperimentali di attuazione dell'accordo l'orario di svolgimento del servizio va dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Art. 5

Costi dell'accordo

1. Per lo svolgimento del servizio previsto dal presente accordo, il Corecom Emilia-Romagna corrisponderà all'Amministrazione comunale di Rimini un contributo forfettario annuo onnicomprensivo di Euro 375,00 per l'anno 2012 e di Euro 1.500,00 per l'anno 2013.
2. La liquidazione del contributo, nella misura corrispondente alla quota parte prevista per ogni anno di vigenza dell'accordo, avverrà entro il 31 dicembre di ogni anno, con le modalità previste dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa per l'amministrazione e la contabilità.
3. La liquidazione del contributo per l'anno 2012 è comunque subordinata alla conclusione con esito positivo della sperimentazione prevista nelle prime sei settimane di vigenza dell'accordo. Spetta al Corecom valutare se la sperimentazione abbia dato esito positivo.

Art. 6

Risoluzione e recesso

1. Nel caso di mancato adempimento di uno degli obblighi previsti dall'accordo, ciascuna delle parti può recedere dal presente accordo ai sensi dell'articolo 2237 del Codice Civile.

Art. 7

Designazione quale responsabile esterno del trattamento di dati personali

1. L'Amministrazione comunale di Rimini è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza nel corso dell'attuazione della presente convenzione e si impegna a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del d.lgs. 196/2003.

2. L'Amministrazione comunale di Rimini è designata incaricata del trattamento dei dati che tratterà nel periodo di vigenza della convenzione e si impegna a:

- a) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- b) adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del d.lgs. 196/03.

Art. 8

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Secondo la determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22/12/2010, paragrafo 2.1, i servizi di conciliazione oggetto del presente accordo sono esclusi dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari previste dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente accordo, le parti fanno rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alle norme vigenti in materia.

2. La risoluzione di eventuali controversie che non fossero definite in maniera amichevole tra le parti è demandata alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.

3. Il presente accordo, redatto in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

Letto, confermato e sottoscritto in duplice originale.

Lì, _____

Per il Corecom Emilia-Romagna

La Responsabile del Servizio
dott.ssa Primarosa Fini

Per l'Amministrazione comunale
di Rimini

Il Segretario Generale